

ESENZIONE DA IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

14 aprile 2016 ore 06:00

Trust sociali: sulla fiscalità indiretta incertezze interpretative da prevenire

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima** **Claudia Nouvion - Avvocato, Loconte & Partners**

È necessaria una più analitica delineazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 6 del Disegno di Legge n. 2232 in materia di trust istituiti a favore di soggetti con disabilità grave, al fine di prevenire il consolidarsi di (ulteriori) incertezze interpretative. Lo ha sottolineato il CNDCEC nel corso dell'audizione in Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato sul disegno di legge recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Le riflessioni sviluppate dal CNDCEC rispondono all'esigenza concreta di una regolamentazione normativa che non lasci spazi al possibile consolidarsi di (ulteriori) incertezze interpretative.

Nelle "osservazioni e proposte" rese nel corso di un'**audizione** in Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato dedicata al disegno di legge n. 2232, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha approfondito il dato testuale di cui all'art. 6, comma 1, del disegno di legge che stabilisce un'**esenzione** fiscale dall'**imposta sulle donazioni e successioni** in relazione all'**atto di apporto al trust** e all'eventuale **trasferimento del patrimonio residuo** ai beneficiari finali.

Leggi anche

- [Disabili: da rivedere le agevolazioni fiscali per i trust](#)

La disposizione, nella sua attuale formulazione, consente il trasferimento per donazione o successione dal disponente ai beneficiari finali del trust senza che si renda applicabile suddetta imposizione indiretta. Al fine di evitare un utilizzo distortivo della disposizione agevolativa, il Ddl n. 2232 fa sì che il **beneficiario finale** debba necessariamente **identificarsi con il soggetto disabile**, disponendo - al comma 3, lettera g) dell'art. 6 citato - che nell'atto istitutivo del trust sia stabilito quale termine finale della sua durata la data di decesso della persona affetta da grave disabilità.

A fronte di tale disciplina, il CNDCEC prospetta il rischio che si determini un "**vuoto legislativo**" nei casi di **premorienza del beneficiario del trust** rispetto al suo disponente. Si ritiene che tale eventuale lacuna possa esser facilmente colmata reperendo la soluzione nei **principi generali del diritto dei trust**, in forza dei quali, al momento della cessazione del trust, i beni ivi contenuti tornano automaticamente al disponente, rendendosi poi applicabili le normali regole successorie. Ciò posto, le interessanti riflessioni sviluppate dal CNDCEC, che sembrano rifarsi proprio a tali principi, rispondono all'esigenza concreta di una regolamentazione normativa che non lasci spazi al possibile consolidarsi di (ulteriori) **incertezze interpretative** e che sostanzialmente potrebbe configurarsi, ai fini dell'imposizione indiretta, nel seguente modo.

Finchè il soggetto disabile è in vita, *nulla quaestio* in merito all'esenzione totale dall'imposta di donazione e successione a tutte le ipotesi di apporti di beni e di diritti ai trust dotati delle caratteristiche di cui all'art. 6, comma 3.

Nel momento in cui il trust in questione si ritrovi, però, privo della sua finalità iniziale per **decesso del beneficiario**, si è concordi nel ritenere che l'**esenzione fiscale** debba riservarsi **ai soli casi**

in cui i **beni del trust** tornino **nella disponibilità del disponente** ancora in vita; ovvero nei casi in cui il trust mantenga una totale aderenza alle finalità per cui è stato costituito prevedendo che il beneficiario “finale” del patrimonio segregato sia rappresentato da **altra persona con disabilità grave**, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, ovvero da enti, organizzazioni o altri soggetti, compresi i c.d. **trust ONLUS**, che operino istituzionalmente in favore delle predette persone.

In quest’ultima ipotesi, tra l’altro, si determinerebbe una perfetta continuità rispetto al regime di esenzione previsto dall’art. 3, D.Lgs. n. 346/1990 ai fini delle imposte di successione e donazione. Qualora, invece, si esuli dalle predette ipotesi e, per l’effetto, si esaurisca la funzione sociale originaria del trust, l’unica maniera per scongiurare possibili comportamenti elusivi è che l’imposizione fiscale torni ad operare, applicando aliquote determinate sulla base del rapporto di parentela o affinità o coniugio esistente tra il disponente e il beneficiario “finale” del trust e, si aggiunge, considerando, quale base imponibile, il quantum dei beni che residueranno nel trust al momento del venir meno del beneficiario “iniziale”.

Una tale determinazione della base imponibile della “sopravvenuta” imposizione fiscale appare, oltre che la più coerente all’indirizzo teorico generalmente adottato dall’Amministrazione Finanziaria in tema di fiscalità indiretta del trust, altresì la più conveniente sotto un profilo economico considerato che, presumibilmente – e, a differenza di quel che generalmente accade nella vita di un trust - il patrimonio segregato è destinato, in queste ipotesi, a “consumarsi” nel tempo per far fronte alle quotidiane esigenze di cura e tutela del soggetto disabile.

[Copyright © - Riproduzione riservata](#)